

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria ed in prima convocazione

Seduta pubblica

OGGETTO: **Modifica integrativa art. 3 dello Statuto societario Energie Comuni s.r.l.**

L'anno duemilaventidue addì ventotto del mese di luglio alle ore 18,00 nella sede comunale, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte vennero convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano

SINDACO	PRE	ASS			
MAGNAFICO FERNANDO	SI				
CONSIGLIERI	PRE	ASS	CONSIGLIERI	PRE	ASS
1. GUGLIETTA ALESSIO	SI		7. MARROCCO SANDRO		SI
2. VERARDI FRANCESCO		SI	8. NICELLI ROBERTO	SI	
3. TRANI BRUNO	SI		9. ANTOGIOVANNI ANDREA	SI	
4. MARROCCO MARTA	SI		10. GUGLIETTA PASQUALINO	SI	
5. SIMONE MAURO	SI		11. IZZI PAOLA	SI	
6. GUGLIETTA ANGELO		SI	12. PIETROSANTO CARLO	SI	
Tot.				10	3

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Pia Fiore;

Assume la Presidenza il Consigliere Carlo Pietrosanto nella sua qualità di Vice Presidente del Consiglio che dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato al posto n. 4 dell'ordine del giorno;

Sono nominati scrutatori i Consiglieri: 1.Bruno Trani 2.Marta Marrocco 3.Paola Izzi;

Sono presenti gli Assessori esterni: Severino Marrocco, Emilia Marrocco, Giulio Pannozzo;

Illustra l'argomento il Sindaco Fernando Magnafico;

Uditi gli interventi che registrati su audio cassette e trascritti a mezzo del servizio di stenotipia, sono conservati agli atti del Comune e ancorchè non allegati materialmente al presente atto ne costituiscono parte integrante.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- il Comune di Sperlonga, il Comune di Campodimele e il Comune di Lenola, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 22 del 27.06.2020, n. 21 del 16.06.2020 e n. 25 del 10.09.2020, deliberavano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016, di costituire una società *in house providing* denominata "Energie Comuni s.r.l." avente quale oggetto sociale l'autoproduzione e la gestione dei servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere, a favore dei Comuni partecipanti e, nello specifico, la gestione del ciclo rifiuti;
- con rogito per Notar Avv. Zhara Pecchia del 22.04.2021 – Repertorio n. 1733, Raccolta n. 1291, veniva costituita la Energie Comuni s.r.l., retta dalle norme dell'atto costitutivo e da quelle dello Statuto disciplinante il funzionamento, l'amministrazione e la rappresentanza della società medesima ai sensi dell'art. 2463, n. 7, del codice civile;

Rilevato che la filiera della gestione dei rifiuti è concepita dal legislatore come un ciclo chiuso, ed è definito come l'insieme delle seguenti attività:

- ✓ raccolta, che consiste nell'operazione di prelievo, di cernita o di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto" (art. 183, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 152/2006). Possono essere oggetto di raccolta sia i rifiuti indifferenziati, sia i rifiuti selezionati da avviare al recupero (raccolta differenziata);
- ✓ trasporto, inteso come l'operazione di movimentazione dei rifiuti effettuata a partire dal sito di produzione o di deposito a un altro sito, esterno al primo, nel quale i rifiuti vengono scaricati per essere sottoposti alle successive attività di stoccaggio, recupero o smaltimento;
- ✓ recupero, costituito dal complesso delle operazioni attraverso le quali un rifiuto viene utilizzato, almeno in parte, in un processo produttivo o in altre attività che ne consentano una valorizzazione economica, conseguendo nel contempo obiettivi ambientali di razionale uso e salvaguardia delle risorse naturali;
- ✓ smaltimento, che rappresenta la "fase residuale della gestione dei rifiuti, previa verifica [...] della impossibilità tecnica ed economica di esperire le operazioni di recupero" descritte all'art. 181 del D.Lgs. n. 152/2006;
- ✓ controllo delle operazioni di raccolta, trasporto, recupero e smaltimento (per le quali l'art. 189 del D.Lgs. n. 152/2006 prevede l'istituzione di un sistema informatico di "tracciabilità dei rifiuti") e controllo delle discariche dopo la chiusura;

Preso atto che l'*in house providing* identifica il fenomeno di "autoproduzione" di beni, servizi o lavori da parte della pubblica amministrazione, che si verifica quando quest'ultima acquisisce un bene o un servizio attingendoli all'interno della propria compagine organizzativa senza ricorrere a terzi tramite gara e dunque al mercato. In questo senso si configura come un modello contrapposto a quello dell'*outsourcing* o *contracting out* (la c.d. esternalizzazione), in cui la sfera pubblica si rivolge al privato, demandandogli il compito di produrre e/o fornire i beni e servizi necessari allo svolgimento della funzione amministrativa;

Preso atto altresì dei chiarimenti forniti dal Giudice Comunitario, secondo il quale l'*in house* rappresenta il tentativo di conciliare il principio di auto-organizzazione amministrativa (che trova corrispondenza nel più generale principio comunitario di autonomia istituzionale), con i principi di tutela della concorrenza e del mercato;

Vista l'interlocuzione a mezzo mail e pec tra il Comune di Sperlonga e la Energie Comuni s.r.l., ove, in particolare, la società *in house* rappresenta la "necessità di modificare l'oggetto sociale (e relativo Statuto) della stessa società, includendo anche il trasporto di merci su strada";

Tenuto conto che la suddetta modifica avrà sviluppi vantaggiosi per i tre Enti Soci in quanto consentirà alla partecipata di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori Conto Terzi e, quindi, di poter direttamente conferire i rifiuti presso gli impianti di smaltimento all'uopo selezionati, senza dover ricorrere a ditte esterne per tale segmento del servizio, e, al contempo, senza dover sostenere costi aggiuntivi;

Tenuto conto pertanto che, al fine del completamento dei requisiti soggettivi richiesti alla società *in house* Energie Comuni s.r.l., onde poter eseguire al meglio il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti affidato con atto notarile del 22.04.2021 (Rep. n. 1733, Racc. n. 1291), comprendente anche il conferimento negli impianti di smaltimento mediante trasporto di tutti i rifiuti raccolti nelle strade, si rende necessaria l'iscrizione della Energie Comuni s.r.l. anche all'Albo degli Autotrasportatori, in aggiunta all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

Considerato che:

- l'iscrizione all'Albo Nazionale delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto (in conto proprio o per conto terzi) dipende dalla sussistenza delle condizioni richieste dalla disciplina di settore (Legge n. 298/1974);
- affinché possa ricorrere l'autotrasporto di cose per conto di terzi, la relativa attività dovrà potersi qualificare come attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo;

Richiamata la nota assunta al protocollo generale del comune di Sperlonga al n. 13794 del 08.06.2022, resa a firma dell'Amministratore Unico della società Energie Comuni s.r.l.;

Ritenuto necessario, per le motivazioni innanzi esplicate, procedere alla modifica integrativa dell'oggetto sociale della Energie Comuni s.r.l., disciplinato dall'art. 4 dell'Atto costitutivo e dall'art. 3 dello Statuto societario, prevedendo l'inserimento nell'art. 3 dello Statuto societario del servizio denominato "Trasporto merci su strada";

Preso atto dell'istruttoria espletata dall'Ufficio di competenza, dalla quale emerge, in particolare, che nelle more del completamento di tutti i requisiti *ex lege* richiesti, la partecipata Energie Comuni s.r.l. assicurerà, comunque, il buon funzionamento del servizio di gestione del ciclo rifiuti;

Acquisiti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Acquisito il parere favorevole del Revisore dei Conti, prot. n. 6522 del 27.07.2022, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Richiamati:

- il D.Lgs. n. 267/2000 (T.U.E.L.) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale e i Regolamenti dell'Ente;
- il vigente Regolamento sull'Ordinamento degli uffici e dei Servizi;

con votazione dal seguente esito

votanti n. 10, favorevoli n. 6, contrari n. 4 astenuti n. 0;

DELIBERA

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto,

1. "di procedere alla modifica integrativa dell'oggetto sociale della Energie Comuni s.r.l., disciplinato dall'art. 4 dell'Atto costitutivo e dall'art. 3 dello Statuto societario, prevedendo l'inserimento nell'art. 3 dello Statuto societario del servizio denominato "Trasporto merci su strada";
2. di demandare all'Ufficio Segreteria Generale e al Responsabile dell'Area I - Affari Generali del comune di Sperlonga la predisposizione di tutti gli atti connessi e conseguenti;
3. di trasmettere la presente deliberazione al Notaio rogante Avv. Zhara Pecchia affinché proceda alla modifica dell'oggetto sociale della società *in house providing* Energie Comuni s.r.l., integrando l'art. 3 dello Statuto societario mediante l'inserimento in esso del servizio denominato "Trasporto merci su strada";

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con separata votazione dall'esito identico;

DELIBERA

Di rendere il presente atto immediatamente eseguibile;

COMUNE DI LENOLA
PROVINCIA DI LATINA

IL REVISORE UNICO

COMUNE DI LENOLA arrivato il
27 LUG. 2022
N. <u>6522</u> di Protocollo
Cat. Classe. Fasc.

Verbale n. 11 del 27.07.2022	OGGETTO: Parere su integrazione oggetto sociale "Energie Comuni S.r.l."
---------------------------------	--

L'anno 2022, il giorno ventisette del mese di luglio, il Revisore Unico dott. Antonio Di Giorgio, nominato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 17.06.2021, esprime il proprio parere in merito alla proposta di deliberazione di consiglio comunale in oggetto.

Premesso che:

- il Comune di Sperlonga, il Comune di Campodimele e il Comune di Lenola, rispettivamente con deliberazioni consiliari n. 22 del 27.06.2020, n. 21 del 16.06.2020 e n. 25 del 10.09.2020, deliberavano, ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016, di costituire una società *in house providing* denominata "Energie Comuni s.r.l." avente quale oggetto sociale l'autoproduzione e la gestione dei servizi pubblici locali e di pubblica utilità in genere, a favore dei Comuni partecipanti e, nello specifico, la gestione del ciclo rifiuti;
- con rogito per Notar Avv. Zhara Pecchia del 22.04.2021 – Repertorio n. 1733, Raccolta n. 1291, veniva costituita la Energie Comuni s.r.l., retta dalle norme dell'atto costitutivo e da quelle dello Statuto disciplinante il funzionamento, l'amministrazione e la rappresentanza della società medesima ai sensi dell'art. 2463, n. 7, del codice civile;

Preso atto che:

- la Energie Comuni Srl ha manifestato la "necessità di modificare l'oggetto sociale (e relativo Statuto) della stessa società, includendo anche il " trasporto di merci su strada" e tenuto conto che la suddetta modifica avrà sviluppi vantaggiosi per i tre Enti Soci in quanto consentirà alla partecipata di essere iscritta all'Albo degli Autotrasportatori Conto Terzi e, quindi, di poter direttamente conferire i rifiuti presso gli impianti di smaltimento all'uopo selezionati, senza dover ricorrere a ditte esterne per tale segmento del servizio, e, al contempo, senza dover sostenere costi aggiuntivi;
- che, al fine del completamento dei requisiti soggettivi richiesti alla Energie Comuni Srl, onde poter eseguire al meglio il servizio di gestione del ciclo dei rifiuti affidato con atto notarile del 22.04.2021 (Rep. n. 1733, Racc. n. 1291), comprendente anche il conferimento negli impianti di smaltimento mediante trasporto di tutti i rifiuti raccolti nelle strade, si rende necessaria l'iscrizione della società anche all'Albo degli Autotrasportatori, in aggiunta all'iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali;

Letto e approvato

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

F.to CARLO PIETROSANTO

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Per copia conforme ad uso amministrativo

Lì, 28/07/2022



IL SEGRETARIO CAPO

MARIA PIA FIORE

Maria Pia Fiore

Si certifica che la presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune n.reg. 747 dal 11 AGO 2022 e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Lì,

11 AGO 2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Esecutiva ai sensi dell'art. 134 D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000

Lì, 28/07/2022

IL SEGRETARIO CAPO

F.to MARIA PIA FIORE

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì, 25/07/2022

IL RESPONSABILE

F.to PIETRO D'ORAZIO

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile ex art. 49 D.Lgs. 267/2000:

Lì,

IL RESPONSABILE

F.to

Si esprime parere di conformità ex art. 97 D.Lgs. 267/2000

Lì,

IL RESPONSABILE